



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott.ssa Carmen Lombardi

Presidente

dott.ssa Milena Cortigiano

Consigliere relatore

dott.ssa Chiara De Franco

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3.4.2024 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 980/2022 R. G. sezione lavoro

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Luca Cuzzupoli

Appellante

E

CINQUEGRANA Adriana Laura, in proprio e nella qualità di genitore di Gaudino Rossana e Gaudino Giancarlo, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Dionigi Magliulo

Appellata

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 05.10.2021, l'INPS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 535/2021, emesso nel procedimento monitorio n. 9271/2021 R.G. e notificatogli in data 22.09.2021, con il quale gli era stato ingiunto, su istanza di Cinquegrana Adriana Laura, che dichiarava di agire in proprio e quale genitore dei minori Gaudino Rossana e Gaudino Giancarlo, il pagamento della somma complessiva di € 5.493,18, oltre interessi, a titolo di ratei del trattamento pensionistico cat.

SO n. 29032182 relativi al periodo dal novembre 2020 al settembre 2021.

A tal fine, contestava il diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo e il diritto alla pensione ai superstiti, per mancanza del requisito contributivo.

In particolare, esponeva: che i contributi, tardivamente accreditati al coniuge defunto della ricorrente, Gaudino Giuseppe, relativi al periodo aprile 2007 – giugno 2007, erano stati annullati in autotutela, atteso che, dopo il verbale di conciliazione sindacale del 22.6.2016 tra l'erede del defunto lavoratore e la società datrice di lavoro, la denuncia di regolarizzazione contributiva del 23.09.2016 e la domanda di pensione del 14.10.2016 erano state inoltrate in epoca successiva alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale, verificatasi ad aprile 2012; che, per effetto di tale annullamento, era venuto a mancare il requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio antecedente al decesso (intervenuto in data 1.11.2010), residuando solo 150 settimane e mancando il requisito delle 780 settimane totali, con conseguente insussistenza dei presupposti per il godimento della pensione; che, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, l'INPS aveva annullato, come da missiva del 9.8.2021 che allegava, il provvedimento di natura meramente ricognitiva e non costitutiva con il quale aveva riconosciuto la pensione ai superstiti.

Si costituiva Cinquegrana Adriana Laura e deduceva di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord sei decreti ingiuntivi aventi il medesimo oggetto di quello opposto con l'avverso ricorso, ossia il pagamento dei ratei della pensione cat. SO n. 29032182, sebbene relativi ad altri periodi, mai opposti dall'Istituto e portati ad esecuzione.

Eccepiva, pertanto, la sussistenza di un giudicato sostanziale sul diritto fatto valere e chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.

Con sentenza n. 1976/2022 il Tribunale rigettava il ricorso dell'INPS e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava esecutivo; quanto alle spese di lite, le poneva a carico dell'istituto soccombente.

A sostegno della decisione, il giudice di primo grado, dato atto che parte opposta aveva allegato e provato di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord sei decreti ingiuntivi, mai opposti e muniti di formula esecutiva, rilevava l'incidenza del giudicato formatosi sul diritto di credito oggetto del giudizio per effetto dei precedenti decreti ingiuntivi non opposti e dichiarati esecutivi, richiamando, altresì, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum

ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto *esecutivo. ...*”. Nel caso in esame, non avendo l’INPS proposto opposizione avverso alcuno dei precedenti decreti ottenuti dall’opposta (e in particolare, avverso il primo degli stessi, quello recante n. 680/2017), doveva rilevarsi la formazione del giudicato sostanziale “*sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione*”, tra i quali senza dubbio rientrava la prescrizione dei contributi accreditati al coniuge della Cinquegrana, la quale avrebbe dovuto essere eccepita dall’Istituto tramite lo strumento dell’opposizione al primo decreto ingiuntivo emesso.

Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 27.04.2022, l’INPS e ne invocava la riforma con revoca del decreto ingiuntivo n. 535/2021, rigetto di ogni domanda dell’appellata e vittoria di spese.

Ricostituito il contraddittorio, l’appellata contestava la fondatezza del gravame e ne invocava il rigetto, con vittoria di spese.

All’udienza del 3.4.2024, all’esito della camera di consiglio la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.

2. L’appello è fondato e va accolto per le motivazioni che si vanno ad illustrare.

L’INPS censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il giudicato, rappresentato dai decreti ingiuntivi non opposti, abbia inciso anche sul diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 535/2021 opposto, relativo al diverso periodo dal novembre 2020 al settembre 2021.

Rileva l’appellante che nei decreti ingiuntivi non opposti e passati in giudicato non vi è stato alcun accertamento “in motivazione” della sussistenza delle ragioni creditorie proposte dalla appellata e richiama, sul punto, giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “*Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma — in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio — non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive*” (Cassazione civile sez. lav., 25/11/2010, n.23918).

In mancanza di un accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero a questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune alle precedenti cause e a quella in corso e

considerata, altresì, la circostanza che dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente bensì plurime obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo (cfr. Cass S.U. 26.06.1996 n.5895), sostiene l'appellante che alcun giudicato si sia formato sul diritto di credito oggetto di questo giudizio. Ribadisce, inoltre, che l'INPS nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela è legittimato ed, anzi, ha il dovere di compiere verifiche ed annullare ex tunc precedenti provvedimento che, come nel caso in esame, hanno natura meramente ricognitiva e non costitutiva del diritto alla prestazione ed allega la missiva del 9 agosto 2021, già depositata in primo grado, con la quale ha comunicato l'annullamento della pensione per insussistenza del requisito richiesto per il riconoscimento del diritto .

Osserva la Corte che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite dei giudici di legittimità, "*il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato*" (Cass. civ., S.U. primo marzo 2006, n.4510; nello stesso senso, 16 novembre 2006, n.24373).

E', dunque, necessario determinare quale fosse, nel caso in esame, "*il diritto consacrato*" in forza del quale i precedenti decreti ingiuntivi, a suo tempo emessi in favore dell'odierna appellata, hanno acquistato autorità di cosa giudicata.

Occorre, cioè, individuare l'estensione del giudicato esterno fatto valere in primo grado, nel corso del giudizio di opposizione, dall'interessata Cinquegrana Adriana Laura.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "*l'efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendi", che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L'attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d'altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l'imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa*" (Cass. civ., 6 agosto 2009, n. 18041).

Nel caso in esame, dai decreti ingiuntivi richiamati in primo grado dall'opposta Cinquegrana Adriana Laura non appaiono evincibili le ragioni della decisione e i principi di diritto posti a fondamento della decisione; mancano un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie e la formulazione espressa di un principio di diritto da applicare

alla risoluzione della controversia in esame, che attiene alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti.

Deve, pertanto, applicarsi il principio generale, enunciato da Cass. Sez. lav. n. 23918 del 25.11.2010 e più recentemente ribadito da Cass., III sez., sentenza n. 12111 del 22.6.2020, secondo cui "il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive" (cfr. Cass., III sez., sentenza n. 12111/2020).

Ne consegue che, in assenza di esplicita motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto alla pensione ai superstiti, il giudicato derivato dai decreti emessi a favore dell'attuale appellata blinda l'obbligo di corresponsione dei ratei relativi ai periodi ivi considerati, ma non può estendersi anche alla corresponsione di quelli futuri.

3. Esclusa l'efficacia del giudicato esterno e venendo al merito della questione, non esaminata dal giudice di primo grado, in quanto ritenuta assorbita dagli effetti spiegati dal giudicato, rileva la Corte che la circostanza dedotta e documentata dall'INPS in ordine alla insussistenza del requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio antecedente al decesso (in considerazione dell'annullamento in autotutela dei contributi tardivamente versati relativi al periodo aprile 2007 – giugno 2007, per intervenuta prescrizione quinquennale, essendo stata la denuncia di regolarizzazione contributiva del 23.09.2016 inoltrata dopo la scadenza del termine predetto, intervenuta ad aprile 2012) non è stata specificamente contestata in primo grado dall'opposta, sulla quale, comunque, ricadeva l'onere della prova della sussistenza di detto requisito a fondamento della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Sulla specifica questione, la Suprema Corte ha precisato che "la scelta del lavoratore di presentare la suddetta denuncia - *cui viene collegato l'effetto di allungare il termine di prescrizione* - ancorché per le suindicate ragioni non debba essere comunicata al datore di lavoro, tuttavia - *dato l'effetto ad essa riconnesso di impedimento dell'acquisto da parte del debitore del "diritto potestativo" di provocare l'estinzione del rapporto* - deve essere effettuata in modo da garantire adeguatamente il diritto di difesa del datore di lavoro stesso. Ciò comporta che la suddetta presentazione debba avvenire entro un termine congruo che, in assenza di indicazione legislativa,

si può far coincidere - in base ad un criterio finalistico e nel rispetto del generale principio di razionalità - con il medesimo termine - quinquennale - entro il quale il datore di lavoro potrebbe *chiedere l'accertamento negativo del proprio debito contributivo e così ottenere il riconoscimento giudiziale del suddetto diritto potestativo*. In altre parole, il termine di prescrizione "si allunga" a *dieci anni purché l'atto interruttivo* - consistente nella denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) - *intervenga prima dell'estinzione del diritto alla contribuzione* (cioè prima del decorso del nuovo termine di cinque anni). Del resto, come si è detto, la presentazione della denuncia in oggetto è meramente facoltativa, essendo posto a carico degli enti previdenziali il controllo e *l'accertamento delle omissioni* o delle evasioni contributive, compito che deve essere svolto con rigore, ma pur sempre nel rispetto dei generali principi della correttezza e della buona fede" (cfr. Cass., sez. Lavoro, n. 23237/2013).

Applicati i principi sopra enunciati al caso in esame, deve concludersi che la denuncia di regolarizzazione contributiva del 23.09.2016 sia stata inoltrata quando era già scaduto il termine di prescrizione, sicchè devono escludersi dal computo dei contributi le settimane relative al periodo aprile 2007 – giugno 2007.

In assenza della prova del sussistenza del requisito contributivo, il decreto ingiuntivo n. 535/2021 deve essere revocato.

La natura prettamente giuridica delle questioni trattate, la qualità delle parti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

la Corte così decide:

in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 535/2021;

compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.

Così deciso in Napoli, il 3.4.2024

Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Milena Cortigiano

Il Presidente
Dott.ssa Carmen Lombardi